

mento di stipendio. Sicuramente quella è una legislazione poco consentanea al sistema costituzionale, e debbo confessare che se avessi avuto mezzi per far valere le mie ragioni, a quest'ora li avrei posti in opera. (*ilarità*) Del resto osservo che se la Camera decidesse che un deputato, perchè ha diritto o speranza d'un aumento, debba subire una rielezione, e che quando questo stipendio sia di nuovo aumentato, cessi di nuovo d'essere deputato e subisca una seconda rielezione, io domando se la legge vuole una sola o due rielezioni. Questa sarebbe una derisione non solo pel deputato, ma anche per gli elettori medesimi. La legge non vuole, non permette che uno resti deputato quando ottiene avanzamento ed aumento di stipendio. Se in questo caso, mutata solo la forma, avesse aumento di stipendio, sarebbe un far frode alla legge; ma nel nostro caso non vi ha solo diversità di stipendio, vi è diversità di sostanza, nè si ottiene quello che vuole la legge.

Insomma non bisogna che per un fatto solo si subiscano due rielezioni, e si assoggetti un deputato ad una rielezione perchè ebbe un aumento. Mi si permetterà poi qui un'ultima considerazione generale, ed è che non si tratta di escludere un impiegato per ottenere un deputato più indipendente; il numero del quarto non si può eccedere; questo quarto sarà sempre compito anche cessando queste ragioni, essendo evidente che si tratta solo di sostituire un impiegato ad un altro. Mi permetto poi di osservare che in regola generale si richiede che il potere legislativo non debba giudicare: chè questo non è troppo conforme ai principii generali della libertà, e nel nostro caso è necessità che il potere legislativo applichi la legge ai casi particolari; ma questo non è desiderabile perchè non troppo conforme ai principii della civile libertà, e perchè vi è pericolo che il legislatore interpreti non tanto giudiziariamente, quanto legislativamente la legge. Il che può accadere per cagione di quella delicatezza che distingue la Camera, ed in cui può nascere il pericolo di fare un giudizio *stricti iuris*, attenendosi un po' strettamente alla legge. Conviene evitare quest'arbitrio e badare all'antica frase *iudicium stricti iuris*. Ora io credo che qui si voglia applicare la legge in giudizio *stricti iuris*. La legge vuole che cessino solo quei deputati che ottengono avanzamento e aumento di stipendio. Il deputato tale ottenne avanzamento e non aumento di stipendio; dunque non cessa dalla rappresentanza.

RICOTTI. Io non abuserò dei momenti della Camera.

Il mio caso rientra perfettamente nel caso dei professori Genina e Pescatore. Mi permetta la Camera di dire due brevi parole.

Premetto che la mia promozione ebbe luogo contemporaneamente ad altre promozioni fatte nella medesima mia Facoltà tra miei colleghi, de' quali alcuni erano anziani quanto lo son io nella reggenza, altri meno; di modo che questa promozione non può avere la menoma ombra di favore.

Ciò premesso, dico alla Camera che il brevetto di mia nomina porta bensì l'effettività di professore di storia moderna a me concesso, ma non parla per nulla di stipendio.

Ora chiunque è al fatto del modo con cui nelle nostre segreterie si sogliono redigere i brevetti, le patenti e simili, sa che allorchè in esse non si assegna esplicitamente un soldo, esso non si sottintende mai. In conseguenza io non ho ottenuto che la sola effettività e non ho avuto aumento di soldo. Questo si può verificare in mille maniere. Potrei citare alla Camera il certificato medesimo del regio emolumentatore, da cui risulta che non ho avuto nessun aumento di soldo, e che non ho pagato nessun diritto proporzionale. Ciò si potrebbe ancora verificare prendendo il mio brevetto, come può fare cia-

scuno qui, e, paragonandolo con quello de' miei colleghi, ciascuno vedrebbe allora che tutti i miei colleghi hanno pagato lo stesso diritto relativamente all'onorifico, ma che nessuno di noi ha sborsato diritto per aumento di soldo.

Aggiungerò che alla mia cattedra non è assegnato veruno stipendio fisso; la mia cattedra esisteva fin dal principio del 1846. Essa fu poi rinnovata, dirò così, insieme alla Facoltà di belle lettere, mediante una legge che uscì nel luglio 1847; ma nè nelle prime disposizioni, nè nelle seconde fu assegnato stipendio fisso alla cattedra di storia moderna. A me fu assegnato lo stipendio solito dei reggenti nella Facoltà di belle lettere.

Io riassumerò il fatto che mi riguarda in una parola che non può essere contraddetta da persona.

Io ho avuto il titolo di professore effettivo, ma non ho avuto nessun aumento di stipendio. Nè solo non l'ho avuto, ma non posso avere alcun aumento di stipendio, se non se provocando dall'autorità una nuova patente accompagnata da giuramento e da sborso di diritti proporzionali, provocando insomma dall'autorità superiore un nuovo atto governativo. (*Gazz. P.*)

GUGLIANETTI. Benchè dopo le deliberazioni della Camera sul rapporto della Commissione, io non nutra speranza di vedere assecondate le conclusioni di essa intorno alla rielezione del signori deputati Pescatore, Genina e Ricotti, ciò non ostante io credo dover esporre chiaramente e francamente la mia opinione a questo riguardo.

Signori, è questa una quistione gravissima, perchè si riporta ad una delle guarentigie dalla legge stabilite per assicurare l'indipendenza della rappresentanza nazionale. Tutto ciò che ad essa si connette, è per me di altissimo rilievo; giacchè il mio pensiero si è che il fondamento di un sincero sistema rappresentativo deve essere l'assoluta incompatibilità del mandato di deputato colla qualità di impiegato. Finchè non si abbia stabilito questo principio, la Camera non sarà la vera, la schietta, la sincera rappresentanza della nazione, e lo dimostra l'esempio di tutti i popoli retti a forma libera di governo, i quali lo hanno scritto nelle loro leggi, e si sforzarono sempre d'ottenerlo quando mancava. (*Bene! bravo!*)

La nostra legge elettorale ha pure riconosciuto questo principio, restringendo il numero degli impiegati ammissibili nella Camera ed obbligando gli eletti alla rielezione, quando abbiano acquistato un impiego od un avanzamento di grado con un aumento di stipendio. La quistione sta nel vedere se questo sia il caso degli onorevoli deputati di cui si tratta.

In un Governo costituzionale, quando uno ottiene effettivamente un grado, un impiego, deve pure averne lo stipendio.

La distinzione di titolo, di grado, di effettività e le altre tutte che si praticavano tra noi prima dello Statuto, non erano che un mezzo per satollare l'ingordigia di chi chiedeva un posto, e per soddisfare alle raccomandazioni dei suoi alti protettori. Siccome il numero degli impieghi era troppo piccolo in ragione delle domande, si pensò a dividere la stessa carica in diverse gradazioni, per modo che il favore si ripettesse tutte le volte che dall'una si avanzava all'altra. Ma oggi queste distinzioni non avrebbero senso; quando si conferisce effettivamente l'impiego deggiono essere uniti tutti gli avvantaggi. (*Bene! bene!*)

Ora i deputati suddetti da reggenti divennero professori effettivi; acquistarono adunque ragione ad ottenere intiero lo stipendio, che per le cattedre era stabilito. Me ne appello ad uno di essi, al signor Ricotti, il quale se non è tenuto a riconoscere l'autorità delle mie parole, riconoscerà quella de'suoi scritti. Egli in una sua lettera stampata in un giornale di questa città, dichiarò che avrebbe certamente potuto ottenere